

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE NELLA SOCIETA' "ELICA S.P.A." DELLA
SOCIETA' "FIME S.P.A."**

Redatto ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 del Codice Civile

I Consigli di Amministrazione della Società "ELICA S.p.A." (di seguito ELICA o Società incorporante) e della Società "FIME S.p.A." (di seguito FIME o Società incorporanda)

PREMESSO CHE

- a) la Società ELICA e la Società FIME intendono procedere alla fusione per incorporazione nella Società ELICA della Società FIME;
- b) la Società ELICA possiede l'intero Capitale Sociale della Società FIME;
- c) l'operazione trova ragione e giustificazione nell'esigenza di addivenire ad una riorganizzazione del gruppo, volta alla semplificazione della struttura della catena partecipativa nonché al perseguimento di una maggiore efficienza ed integrazione gestionale nonché alla riduzione dei costi amministrativi;
- d) la fusione avrà luogo, con riferimento alle situazioni patrimoniali al 30/6/2009, approvate dai rispettivi Consigli di Amministrazione il 7/9/2009 ed allegate al presente Progetto rispettivamente sub B) e sub C);
- e) trattandosi di fusione per incorporazione di una Società interamente posseduta, è applicabile la procedura semplificata di cui all'art. 2505 C.C., per cui non si rende necessaria la predisposizione né della relazione degli Amministratori, di cui all'art. 2501 quinquies del C.C., né della relazione degli esperti, di cui all'art. 2501 sexies del C.C., né si rendono applicabili i numeri 3 (rapporto di cambio), 4 (modalità di assegnazione delle azioni o delle quote) e 5 (data godimento delle azioni o quote) dell'art. 2501 ter C.C.;
- f) nessuna delle Società partecipanti alla fusione ha emesso obbligazioni convertibili in azioni.

TUTTO CIO' PREMESSO

hanno approvato il presente Progetto di fusione per incorporazione della FIME nella ELICA, redatto e predisposto, ai sensi degli Artt. 2501-ter e 2505 del Codice Civile.

1) Tipo, denominazione sociale e sede della Società incorporante e della Società incorporanda

A) Società incorporante:

- ELICA S.p.A. con sede in Fabriano (AN), Via Dante n. 288, Capitale Sociale € 12.664.560,00, interamente versato, rappresentato da n. 63.322.800 azioni ordinarie del valore nominale di € 0,20 cadauna, Partita I.V.A., Codice Fiscale e n.ro di iscrizione del Registro delle Imprese di Ancona 00096570429, R.E.A. n. 63006.

Alla data del presente Progetto risulta un piano di stock options regolato dai termini e dalle condizioni di cui all'art. 5 del vigente statuto e dal regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci in data 25 giugno 2007.

B) Società incorporanda:

- FIME S.p.A. con sede in Castelfidardo (AN), Via Jesina 56, Capitale Sociale € 2.990.000,00, interamente versato, rappresentato da n. 5.750.000 azioni ordinarie del valore nominale di € 0,52 cadauna, Partita I.V.A., Codice Fiscale e n.ro di iscrizione del Registro delle Imprese di Ancona 02066480423, R.E.A. n. 158458; la società è sottoposta alla direzione ed al coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti C.C. della ELICA, la quale possiede l'intero capitale sociale.

2) Statuto della Società incorporante

La fusione per incorporazione non comporterà modificazioni dello statuto della Società incorporante ELICA collegate all'operazione di fusione.

Detto statuto è, in ogni caso, allegato al presente Progetto sub A) per farne parte integrante e sostanziale.

3) Rapporto di cambio delle azioni e modificazioni del patrimonio netto della Società incorporante in dipendenza della fusione

Poiché il Capitale Sociale della Società incorporanda FIME è interamente posseduto dalla ELICA, l'operazione verrà attuata senza emissione di nuove azioni e quindi senza dar luogo ad alcun aumento del Capitale Sociale della Società incorporante.

Conseguentemente non viene determinato alcun rapporto di cambio e con la stipulazione dell'atto di fusione verranno annullate, senza sostituzione, le azioni rappresentanti il 100 per cento del Capitale Sociale della FIME senza emissione di nuove azioni della incorporante.

Come anticipato in premessa, non si rende necessaria, ex art. 2505 C.C., la predisposizione né della relazione degli Amministratori, di cui all'art. 2501 quinquies del

C.C., né della relazione degli esperti, di cui all'art. 2501 sexies del C.C..

La proposta operazione di fusione assume a riferimento, tanto per la Società incorporante quanto per la Società incorporanda, le rispettive Situazioni Patrimoniali al 30/6/2009.

4) Modalità di assegnazione delle azioni

Come meglio specificato al punto 3), la Società incorporante non assegnerà azioni in sostituzione di quella della Società incorporanda dalla medesima possedute ed annullate in dipendenza della fusione.

5) Decorrenza degli effetti della fusione e della imputazione delle operazioni della Società incorporanda al bilancio della Società incorporante

Gli effetti della fusione ai sensi dell'art. 2504 bis, comma 2, C.C., decorreranno alternativamente:

- dal 1° gennaio 2010 se l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese di Ancona sarà effettuata entro il 31/12/2009,
- dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese di Ancona se l'iscrizione sarà effettuata dopo il 31/12/2009.

Le operazioni di FIME saranno imputate al bilancio della Società incorporante ELICA a partire dal 1° gennaio 2010.

La data di decorrenza degli effetti della fusione ai fini fiscali sarà il 1° gennaio 2010.

A seguito dell'operazione di fusione non si verificheranno effetti tributari rilevanti sulle società partecipanti all'operazione.

6) Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di Soci ed ai possessori di titoli diversi dalle azioni

Non esistono particolari categorie di Soci e non esistono possessori di titoli diversi dalle azioni in alcuna delle Società partecipanti alla fusione.

7) Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle Società partecipanti alla fusione

Non sono previsti vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle Società partecipanti alla fusione.

Fabriano, 7/9/2009

ELICA S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Sig. Casoli Francesco)

FIME S.p.A.

L'Amministratore

(Sig. Maragliano Vincenzo)

ALLEGATI

- A) Statuto della Società incorporante
- B) Situazione patrimoniale al 30/6/2009 della ELICA
- C) Situazione patrimoniale al 30/6/2009 della FIME

Allegato A

Statuto della Società incorporante

TITOLO I DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE – DURATA

Articolo 1 - Denominazione

1.1 La società è denominata "ELICA S.p.A.".

Articolo 2 – Oggetto

2.1 La Società ha per oggetto esclusivo l'esercizio delle seguenti attività:

- l'esercizio, per conto proprio e di terzi, dell'industria della costruzione di articoli elettromeccanici e meccanici, la produzione siderurgica e la produzione di articoli in resine sintetiche e affini, il commercio, anche elettronico, dei prodotti derivanti dalle attività e lavorazioni sopra indicate, anche se fabbricati da altri;
- la produzione e la vendita di elettrodomestici e di componenti per l'industria elettromeccanica e meccanica;
- la realizzazione di servizi amministrativi e l'elaborazione di dati contabili a favore di società controllate e collegate anche con l'impiego di sistemi informatici, macchine contabili e computer di ogni tipo.

2.2 La Società può inoltre, ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale:

- compiere, in generale, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, che l'organo amministrativo ritenga utili e/o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio;
- svolgere il coordinamento tecnico, finanziario ed amministrativo dei soggetti nei quali partecipa ed il loro finanziamento in genere sotto qualunque forma e con qualunque atto che serva anche solo in modo indiretto al raggiungimento dell'oggetto sociale;
- concedere garanzie reali, fidejussioni ed avalli a favore di terzi nell'interesse della Società o delle società da questa controllate o collegate.

2.3 Resta ferma l'esclusione di tutte le attività finanziarie e fiduciarie riservate ai sensi della legge e dei decreti ministeriali attuativi.

Articolo 3 – Sede

3.1 La Società ha sede nel Comune di Fabriano (AN).

3.2 La decisione in merito al trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, nonché l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi secondarie, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 4 – Durata

4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi), salvo proroghe o anticipato scioglimento.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - DOMICILIO – PATRIMONI DESTINATI - AZIONI - STRUMENTI FINANZIARI - OBBLIGAZIONI - FINANZIAMENTI

Articolo 5 – Capitale sociale

5.1 Il capitale sociale è di Euro 12.664.560,00 (dodicimilioneisecentosessantaquattromilacinquecentosessanta e zero centesimi), ed è suddiviso in n° 63.322.800 (sessantatremilionitrecentoventidue milaottocento) azioni ordinarie da nominali Euro 0,20 (zero e venti centesimi) ciascuna.

L'assemblea straordinaria del 12 aprile 2006 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà, da esercitarsi entro cinque anni dalla data della predetta deliberazione, di aumentare in una o più volte, a pagamento ed in via scindibile, il capitale sociale per massimi nominali euro 300.000,00 (trecentomila e zero centesimi), con esclusione integrale del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quinto ed ottavo comma, del codice civile, mediante emissione di un massimo di n. 1.500.000 (unmilione cinquecentomila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,20 (zero e venti centesimi) ciascuna, godimento regolare, a servizio del piano di stock option riservato ai dipendenti, inclusi i dirigenti, collaboratori e amministratori esecutivi della Società e delle società dalla stessa controllate ritenuti "risorse chiave" per la

realizzazione degli obiettivi di crescita e di sviluppo aziendale della Società, che risultino destinatari di tale piano, fermo restando che l'esecuzione del Piano e lo stesso aumento di capitale posto a servizio dello stesso sono condizionati all'inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., Segmento STAR. In esecuzione della delega di cui al paragrafo precedente, il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione adottata il 25 giugno 2007, ha aumentato il capitale sociale a pagamento per un massimo di euro 300.000,00 (trecentomila e zero centesimi), con esclusione integrale del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 5° e 8° comma, del codice civile mediante emissione di un massimo di numero 1.500.000 (unmilione cinquecentomila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,20 (zero e venti centesimi) ciascuna, godimento regolare al prezzo di euro 5,00 (cinque e zero centesimi) comprensivo di valore nominale e sovrapprezzo.

L'assegnazione dei relativi diritti di opzione alla sottoscrizione delle azioni ordinarie emesse dalla Società, aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione, è disposta a favore dei beneficiari del "Performance Stock Option Plan 2007-2011" (il "Piano") secondo gli ammontari e le modalità stabilite in base alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 25 giugno 2007.

Nel caso in cui alla scadenza del termine ultimo, fissato al 31 gennaio 2011, risultassero diritti d'opzione non esercitati, il capitale sociale sarà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, fatta salva la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di deliberare la proroga del termine ultimo.

5.2 Il diritto di opzione spettante ai Soci sulle azioni di nuova emissione può essere escluso nel limite del 10% (dieci per cento) dell'ammontare del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di incaricata della revisione contabile.

5.3 Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o crediti, o con emissione di azioni privilegiate o aventi diritti diversi da quelli delle preesistenti azioni, ai sensi degli articoli 2348, 2350, 2351 e 2353 del Codice civile

Articolo 6 – Domicilio

6.1 Il domicilio dei Soci, degli Amministratori e dei Sindaci, per ogni rapporto con la Società è quello risultante dai libri sociali; è onere dei sopra indicati soggetti comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

Articolo 7 - Patrimoni destinati

7.1 La Società può costituire, con deliberazione dell'Assemblea, patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. del Codice civile.

Articolo 8 - Azioni. Strumenti finanziari. Obbligazioni

8.1 Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti. La qualità di azionista comporta adesione incondizionata al presente statuto.

8.2 Oltre alle azioni ordinarie, la società ha facoltà di emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, categorie di azioni fornite di diritti diversi. La Società può altresì emettere le speciali categorie di azioni previste dall'articolo 2349, primo comma, del Codice Civile.

8.3 La società può emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, strumenti finanziari diversi dalle azioni. L'emissione di strumenti finanziari è disposta con delibera dell'Assemblea Straordinaria che ne determina le caratteristiche, disciplinando condizioni di emissione, diritti amministrativi e/o patrimoniali, sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni apportate, nonché modalità di trasferimento, circolazione e rimborso. La Società può altresì emettere gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 2349, secondo comma, Codice Civile.

8.4 La Società può emettere prestiti obbligazionari non convertibili e convertibili o con warrant ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del Codice civile.

Articolo 9 – Finanziamenti

9.1 La Società potrà acquisire dai soci, per il conseguimento dell'oggetto sociale, finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III RECESSO

Articolo 10 – Recesso

10.1 I Soci possono recedere dalla Società nei casi di cui all'articolo 2437 primo comma del Codice civile ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Il diritto di recesso non spetta ai Soci che

non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine.

10.2 Per l'esercizio del diritto di recesso e per il rimborso delle azioni del socio receduto si applicano gli articoli 2437-bis, ter e quater del Codice civile.

TITOLO IV ASSEMBLEE

Articolo 11 – Convocazione dell'Assemblea

11.1 L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia o negli altri Paesi aderenti all'Unione Europea.

11.2 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni quando ne ricorrano le condizioni di legge. In tale ultimo caso gli Amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 del Codice civile le ragioni della dilazione.

11.3 In caso di impossibilità di tutti gli Amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, ovvero, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, da almeno due sindaci effettivi, oppure su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

11.4 L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata, con il rispetto dei termini minimi previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o su uno dei seguenti quotidiani "Corriere della Sera", "Il Sole 24 Ore", "Italia Oggi" o "Milano Finanza", contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo della prima ed eventualmente della seconda convocazione e di quelle successive, nonché l'elenco delle materie da trattare, fermo l'adempimento di ogni altra prescrizione prevista dalla normativa vigente.

11.5 In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti la maggioranza degli Amministratori in carica e la maggioranza dei Sindaci effettivi.

11.6 I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia nelle forme e nei termini previsti dalla normativa applicabile. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta.

Articolo 12 – Assemblea ordinaria e straordinaria

12.1 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 13 - Intervento - Delega

13.1 Possono intervenire all'Assemblea i Soci cui spetta il diritto di voto come per legge.

13.2 In caso di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni presso un mercato regolamentato italiano, tuttavia, sono legittimati ad intervenire in Assemblea gli azionisti che abbiano fatto pervenire alla società la comunicazione rilasciata dagli intermediari incaricati nel termine di due giorni non festivi precedenti la data della singola riunione assembleare e che, alla data della riunione, siano in possesso di idonea certificazione.

13.2 Ogni Socio avente diritto ad intervenire all'Assemblea può, mediante delega scritta, farsi rappresentare da altra persona in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla legge e dal regolamento assembleare se approvato. Spetta al Presidente dell'adunanza constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento.

Articolo 14 – Presidenza dell'Assemblea – Svolgimento

14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in assenza di questi, dal Vice Presidente, se nominato, o, in assenza di questi, dall'Amministratore Delegato più anziano, o in assenza di questi da persona designata dagli intervenuti.

14.2 L'Assemblea provvede con le maggioranze di legge alla nomina di un Segretario, anche non Socio, qualora il verbale non sia redatto da un Notaio.

14.3 L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria si possono svolgere con partecipanti dislocati in

più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che agli intervenuti:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

14.4 Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e di statuto, dallo specifico regolamento d'assemblea eventualmente approvato dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 15 – Quorum e verbale

15.1 Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e delle deliberazioni si osservano le maggioranze e le disposizioni di legge e statutarie.

15.2 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio. Il verbale dell'Assemblea Straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

TITOLO V AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

Articolo 16 – Consiglio di Amministrazione

16.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri, anche non Soci, secondo le decisioni adottate dall'Assemblea all'atto della nomina. Un numero adeguato di Amministratori, comunque non inferiore a quello prescritto dalla legge, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge stessa. L'Assemblea può variare il numero degli amministratori anche nel corso del mandato e sempre nei limiti qui previsti. In tal caso, l'Assemblea provvede alla loro nomina con le medesime modalità indicate nel presente articolo stabilendo altresì la durata del loro mandato.

16.2 Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea dei Soci sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati devono essere elencati in un numero non superiore al numero massimo di Amministratori indicati all'articolo 16.1 che precede, ciascuno abbinato con un numero progressivo. Hanno diritto di presentare liste soltanto i Soci che, da soli od insieme ad altri, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale ovvero la diversa percentuale minima prevista o consentita dalla disciplina vigente. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione è indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Ogni azionista, nonché gli azionisti legati da rapporti di controllo o di collegamento ai sensi del Codice civile, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni diversa causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto.

Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori indicati all'articolo 16.1 che precede; un numero minimo di tali candidati, pari al numero indicato dalla legge, dovrà possedere i requisiti di indipendenza da essa previsti.

A cura della Società, le liste dei candidati dovranno essere messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e nel sito internet della Società almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea dei Soci. All'atto del deposito, ciascuna lista dovrà essere corredata da:

- a) un'esauriente informativa delle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- b) una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché eventualmente, il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;
- c) l'indicazione dell'identità dei Soci che hanno presentato le liste e la percentuale di

partecipazione complessivamente detenuta; e

d) copia delle certificazioni rilasciate dagli intermediari finanziari autorizzati attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime.

Le liste, ovvero le singole candidature, per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono, saranno considerate non presentate. Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione degli Amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti (nel seguito, ai fini del presente articolo, "Lista di Maggioranza"), verrà tratto un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti il Consiglio di Amministrazione, come previamente stabilito dall'Assemblea dei Soci, meno uno, secondo l'ordine progressivo in base al quale sono stati indicati nella lista;

b) dalla lista che abbia ottenuto il secondo numero dei voti (nel seguito, ai fini del presente articolo, "Lista di Minoranza"), e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, verrà tratto un Amministratore, in persona del candidato indicato con primo numero nella lista medesima.

Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina del numero di Amministratori indipendenti richiamato dall'articolo 16.1 del presente Statuto, il o i candidato/i non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza, sarà/anno sostituito/i dal primo/i candidato/i indipendente/i, secondo il rispettivo ordine progressivo, non eletto/i nella stessa Lista di Maggioranza.

Al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di parità fra più liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea dei Soci, mettendo ai voti le liste che abbiano ottenuto la parità dei voti.

Nel caso in cui sia presentata o votata una sola lista, tutti gli Amministratori saranno tratti da tale lista.

In caso di mancanza di liste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e di Statuto senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando quanto previsto al comma successivo.

16.3 Il Consiglio di Amministrazione, sceglie tra i propri membri, il Presidente quando questi non è stato nominato dall'Assemblea, e può nominare un Vice Presidente.

16.4 Gli Amministratori durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

16.5 Gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge, accertata dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea, costituisce causa di immediata decadenza dell'Amministratore.

16.6 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si procede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l'Assemblea dei Soci delibera, con le maggioranze di legge, avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero di Amministratori indipendenti previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto a) così come provvede l'Assemblea sempre con le maggioranze di legge ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero di Amministratori indipendenti previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Articolo 17 – Convocazione - Adunanze

17.1 Fermi restando i poteri di convocazione riservati ai componenti del Collegio Sindacale per i casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede della Società o altrove purché in Italia o negli altri Paesi aderenti all'Unione Europea, dal Presidente, o in caso di assenza o impedimento di questi dal Vice Presidente o dall'amministratore delegato, se nominato,

o in caso di assenza o impedimento anche di questi dal Consigliere più anziano per età, a mezzo lettera raccomandata o telefax o posta elettronica, da inviare almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso indicherà la data, ora e luogo nonché l'elenco delle materie da trattare.

17.2 In caso di urgenza la convocazione può essere fatta anche mediante comunicazione a mezzo telegramma o telefax o posta elettronica da spedirsi a ciascun Consigliere e a ciascun Sindaco Effettivo almeno 1 (un) giorno prima di quello fissato per la riunione. Le convocazioni devono essere fatte al domicilio o presso il numero di utenza fax o all'indirizzo di posta elettronica che verranno comunicati dagli Amministratori e dai Sindaci.

17.3 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale.

17.4 E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per audiovideoconferenza o teleconferenza purché sussistano le garanzie di cui all'articolo 14.3 del presente statuto.

Articolo 18 – Riunioni

18.1 L'adunanza è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dall'amministratore delegato, se nominato, ed in assenza di questi dalla persona che viene designata dalla maggioranza dei presenti.

18.2 Il Consiglio è regolarmente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti (esclusi gli astenuti). In caso di parità di voti prevale quello del Presidente dell'adunanza. Il Presidente può invitare dipendenti della Società o consulenti esterni a partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio per la trattazione di specifici argomenti.

18.3 Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che può essere anche un estraneo, o dal Notaio, qualora il verbale sia redatto da quest'ultimo. Spetta al Presidente la nomina del Segretario.

Articolo 19 – Poteri e funzioni del Consiglio di Amministrazione

19.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione della Società ed ad esso è attribuita la facoltà di compiere tutti gli atti e le operazioni che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatto salvo quanto attribuito dalla legge alla competenza dell'Assemblea o dalle specifiche autorizzazioni richieste dallo statuto.

19.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione e di scissione nei casi previsti dalla legge di cui agli articoli 2505 e 2505-bis, del Codice civile;
- b) l'istituzione, il trasferimento o la soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali tra gli Amministratori abbiano la rappresentanza della Società;
- d) l'emissione di obbligazioni non convertibili nei limiti previsti dall'articolo 2412 del Codice Civile e convertibili nei limiti previsti dall'articolo 2420-ter del Codice Civile;
- e) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci;
- f) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- g) il trasferimento della sede sociale in altro comune nel territorio nazionale;
- h) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la Società abbia emesso azioni senza valore nominale.

19.3 Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a nominare procuratori speciali, institori, direttori generali e mandatari in genere per compiere atti o categorie di atti in nome e per conto della Società, determinandone i poteri e le attribuzioni, compreso l'uso della firma sociale, nonché i compensi nei limiti e nelle forme che esso giudica opportuni. Il Consiglio può altresì istituire comitati con funzioni consultive e propositive, anche con competenze su materie specifiche, determinandone la composizione e le competenze.

19.4 Agli Amministratori si applica il disposto di cui all'art. 2390, primo comma, del Codice Civile, salvo che da ciò siano dispensati dall'Assemblea.

19.5 Gli amministratori riferiscono al Collegio Sindacale tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale, in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, se nominato, ovvero tramite note scritte inviate direttamente al Presidente del Collegio Sindacale, sull'attività svolta e sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla

Società e dalle sue controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali uno o più di essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione o coordinamento. Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente, il Vice Presidente se nominato, o l'Amministratore Delegato, riferisce altresì all'assemblea, circa le informazioni sull'adesione a codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria e sull'osservanza degli impegni a ciò conseguenti, ai sensi dell'articolo 124-bis del TUF.

Articolo 20 – Organi delegati

20.1 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del Codice civile, proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo o ad uno o più Amministratori Delegati, determinandone poteri e attribuzioni. Le cariche di Presidente e di Vice Presidente sono cumulabili con quella di Amministratore Delegato o membro del Comitato Esecutivo.

20.2 Gli organi delegati, se nominati, riferiscono al Consiglio di Amministrazione, anche oralmente e con periodicità almeno trimestrale, sull'esercizio delle rispettive deleghe, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi.

Articolo 21 – Comitato Esecutivo

21.1 Il Comitato Esecutivo, se nominato, è composto da tre a cinque membri eletti fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

21.2 Le riunioni del Comitato Esecutivo sono convocate con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 17 del presente statuto. Esso si raduna quando il presidente dello stesso ne ravvisi l'opportunità o gliene sia fatta richiesta dal Vice Presidente, dall'Amministratore Delegato, se nominati, o da almeno due membri. Alle riunioni partecipa il Collegio Sindacale.

21.3 E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Comitato Esecutivo di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (video o tele-conferenza) purché sussistano le garanzie di cui all'articolo 14.3 del presente statuto. Sono valide le riunioni anche se non convocate come sopra, purché vi prendano parte tutti i componenti del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale.

21.4 Il Comitato Esecutivo elegge fra i propri componenti un Presidente, nonché un Segretario anche tra soggetti non membri. In caso di assenza o impedimento del Presidente o del Segretario, il Comitato designa chi debba sostituirli.

21.5 Il Presidente può invitare dipendenti della Società o consulenti esterni a partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del Comitato per la trattazione di specifici argomenti.

21.6 Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi gli astenuti, ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

21.7 Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere riportate in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 22 - Compensi. Spese

22.1 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. L'Assemblea determina altresì i compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione; tali compensi possono essere costituiti, in tutto o in parte, da partecipazioni agli utili o da diritti di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dall'organo amministrativo sentito il parere del Collegio Sindacale.

22.2 A favore di ogni Amministratore può inoltre essere deliberata dall'Assemblea una indennità per la cessazione della carica (trattamento di fine mandato) accantonando le relative somme con le modalità stabilite dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

Articolo 23 – Rappresentanza

23.1 La rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente, se nominato, nonché, se nominati, all'Amministratore o agli Amministratori Delegati, ovvero ai soggetti cui il Consiglio di Amministrazione le abbia attribuite ai sensi del precedente articolo 20, entro i limiti delle deleghe loro conferite.

TITOLO VI COLLEGIO SINDACALE - SOCIETÀ DI REVISIONE – DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Articolo 24 - Collegio sindacale

24.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Il collegio sindacale vigila altresì sulle modalità di concreta attuazione di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi, nonché sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell'articolo 114, secondo comma, del D. Lgs. 58/98. Il Collegio Sindacale esercita altresì il controllo contabile qualora tale attività non debba essere demandata alle società di revisione per espressa disposizione di legge.

Il Collegio sindacale è composto di 3 Sindaci effettivi e 2 supplenti, che durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

24.2 I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. In particolare, ai fini dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano come strettamente attinenti all'attività della società le materie inerenti al diritto commerciale o tributario, all'economia e alla finanza aziendale, al settore dell'industria manifatturiera e del design, nonché le attività elencate all'articolo 2 che precede.

24.3 Ferme restando le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'incarico, coloro che ricoprono già incarichi di sindaco effettivo in altre cinque o più società emittenti titoli quotati e nei mercati regolamentati, con esclusione delle società controllate nonché delle società controllanti e delle società da queste controllate, ovvero coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in numero superiore rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

24.4 La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Hanno diritto di presentare liste soltanto i Soci che, da soli od insieme ad altri, rappresentino la percentuale minima prevista dall'articolo 16.2 che precede per la presentazione delle liste relative alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale è indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

24.5 Ogni azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo e gli azionisti che aderiscono ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del D. Lgs. N. 58/98, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

24.6 Le liste dei candidati dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci e messe a disposizione del pubblico presso la società di gestione del mercato e nel sito internet della Società, a cura della stessa, almeno quindici giorni prima della data prevista per detta Assemblea. All'atto del deposito, ciascuna lista dovrà essere corredata da:

- a) le informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- b) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi;
- c) un'esauriente informativa delle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché le dichiarazioni dei medesimi candidati attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge e la loro accettazione della candidatura.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di quindici giorni precedenti l'Assemblea dei Soci

chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste collegate tra loro, potranno essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie minime previste dall'articolo 24.4 che precede si intendono ridotte alla metà.

24.7 Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società. I membri del Collegio Sindacale informano altresì la Consob ed il pubblico circa gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

24.8 All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1) dalla lista che avrà ottenuto in assemblea il maggior numero di voti (nel seguito, ai fini del presente articolo, "Lista di Maggioranza") saranno tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;

2) dalla lista che avrà ottenuto in assemblea il secondo numero dei voti (nel seguito, ai fini del presente articolo, "Lista di Minoranza") e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza saranno tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un membro effettivo e l'altro membro supplente.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della Lista di Minoranza.

In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età.

24.9 In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

24.10 Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata un'unica lista oppure è votata una sola lista oppure nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

24.11 Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci.

Articolo 25 – Società di revisione

25.1 Il controllo contabile della Società è esercitato da una Società di revisione avente i requisiti di legge.

Il conferimento e la revoca dell'incarico alla società di revisione e la determinazione del relativo compenso sono di competenza dell'Assemblea dei Soci.

La durata dell'incarico, i diritti, i compiti, le prerogative e la responsabilità della società di revisione sono regolati dalle disposizioni normative vigenti.

Articolo 26 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

26.1 Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, provvede alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari determinandone la durata dell'incarico e il compenso nonché individuandone i poteri e i mezzi necessari per il compimento delle funzioni ad esso attribuite.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia di amministrazione, finanza e controllo nonché quelli di onorabilità stabiliti per gli Amministratori.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari esercita i poteri e le competenze a lui attribuiti in conformità a quanto previsto dall'articolo 154-bis del D. Lgs. N. 58/98, nonché dalle disposizioni regolamentari di attuazione.

TITOLO VII ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO – UTILI

Articolo 27 – Esercizi sociali - Bilanci

27.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Articolo 28 – Utili – Dividendi

28.1 Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, salva la riserva legale, sono a disposizione dell'Assemblea tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 2430 e 2433 del Codice civile.

28.2 Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi e nei termini che sono annualmente fissati dall'Assemblea Ordinaria dei Soci. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili vanno prescritti a favore della Società.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 29

29.1 In caso di scioglimento della Società, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, l'Assemblea straordinaria determina le norme per la liquidazione e nomina a norma di legge, uno o più liquidatori, determinandone i poteri e fissandone il compenso.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 30

30.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice civile ed alle leggi speciali in materia di società per azioni.